



REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

L'AVVOCATURA COMUNALE



APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 424 reg./456 Prop.Del.
NELLA SEDUTA DEL 04/12/2014, MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 152 Reg./139 Prop. Del.
NELLA SEUDTA DEL 27/04/2017

2^a STESURA

Art. 1
L'Avvocatura Comunale

1. L'Avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune, secondo le norme contenute nel presente regolamento.
2. L'Avvocatura Comunale è organizzata in struttura autonoma secondo il modello organizzativo dell'Ente, nel rispetto dell'autonomia professionale forense.

Art. 2
Gestione delle controversie

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza nei giudizi in cui è parte il Comune spettano all'Avvocatura Comunale. L'Avvocatura Comunale cura, altresì, la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.
2. L'azione e la costituzione in giudizio, le transazioni, le conciliazioni e gli arbitrati sono autorizzati dalla Giunta Comunale.
3. Il mandato è conferito per ogni singolo grado di giudizio dal Sindaco del Comune o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco o dall'Assessore Anziano.
4. Gli Avvocati esercitano le loro funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio
5. Le singole strutture dell'Ente sono tenute a fornire all'Avvocatura Comunale le informazioni e i documenti necessari per la gestione delle controversie nei tempi da essa indicati e a comunicare tempestivamente ogni successiva notizia inerente alle stesse. In difetto, l'Avvocato responsabile segnalerà l'inadempimento al Direttore Generale per i provvedimenti di competenza.
6. L'Avvocatura Comunale può nominare consulenti tecnici di parte, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale.

Art. 3
Incarichi ad Avvocati esterni

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio del Comune possono essere conferiti dal Sindaco, autorizzato dalla Giunta Comunale, ad Avvocati esterni in fattispecie in cui sia necessaria una particolare specializzazione non presente all'interno dell'Avvocatura.

Art. 4
Altre attività dell'Avvocatura Comunale

1. Oltre ai compiti descritti all'art.2, l'Avvocatura Comunale fornisce al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Generale, al Direttore Generale e ai singoli Dirigenti, su richiesta, consulenza giuridica e pareri legali, verbali o scritti, su questioni di diritto di

particolare complessità.

2. I pareri scritti richiesti all'Avvocatura sono resi, di norma, entro 15 giorni, salvo casi di urgenza.
3. L'Avvocatura Comunale esprime il proprio parere in merito alla promozione, prosecuzione, abbandono, rinuncia delle cause. Predispone le proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale per l'autorizzazione a costituirsi nei giudizi o a promuovere i giudizi. Predispone le proposte di deliberazione per gli eventuali atti di conciliazione e transazione, giudiziale e stragiudiziale, delle cause d'intesa con le strutture organizzative interessate per materia. Le proposte di deliberazione sono sottoscritte anche dai Dirigenti delle strutture interessate.
4. L'attività svolta dagli Avvocati assegnati all'Avvocatura consiste nell'assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale e consulenza legale in genere, con espressa esclusione di quelle attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e, comunque, tali da non comportare assistenza legale propriamente detta.

Art. 5

Composizione dell'Avvocatura Comunale

1. Fanno parte dell'Avvocatura Comunale i dipendenti comunali (dirigenti o funzionari di categoria giuridica non inferiore alla D) abilitati ad esercitare la professione forense, compreso l'Avvocato responsabile.
2. In conformità a quanto previsto dall'art.23 della Legge 31/12/2012 n. 247 "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*", agli Avvocati è garantito un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, in conformità a quanto stabilito dai vigenti CCNL per le regioni e le autonomie locali.
3. Tutti gli Avvocati sono iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati, di cui all'art.15 e all'art.23 della Legge 31/12/2012 n. 247 "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*".
4. All'Avvocatura è altresì assegnato, secondo quanto previsto nella dotazione organica vigente nell'Ente, idoneo supporto di personale per lo svolgimento dell'attività amministrativa di competenza dell'Avvocatura, in numero congruo e proporzionato al numero di Avvocati in servizio, ovvero pari ad almeno un impiegato a tempo pieno equivalente per ogni avvocato.

Art. 6

Funzioni dell'Avvocato responsabile

1. L'Avvocato responsabile:
 - a) sovrintende alla struttura, impartendo le opportune disposizioni organizzative;
 - b) determina le direttive inerenti alla trattazione e alla gestione del contenzioso;
 - c) assegna agli Avvocati le pratiche e le cause in base ai criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi indicati al successivo art.7;
 - d) sottoscrive, unitamente all'Avvocato cui ha assegnato la causa o il parere, gli atti

- giudiziari e i pareri scritti;
- e) promuove l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione tra gli Avvocati;
 - f) presenta, su richiesta dei competenti Organi dell'Amministrazione, apposita relazione sullo stato e sull'esito delle controversie.
2. Di norma, a prescindere dall'assegnazione gestionale da parte dell'Avvocato responsabile, il mandato alle liti è affidato, anche in via disgiuntiva, a tutti gli Avvocati dell'Avvocatura comunale, nell'interesse del Comune al fine della loro intercambiabilità nello svolgimento del lavoro.

Art. 7

Assegnazione degli affari contenziosi e consultivi

1. Ai sensi dell'art.9, comma 5, della Legge n.114/2014 l'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi avviene – a cura dell'Avvocato responsabile – in ragione delle competenze e delle conoscenze personali professionali specifiche, della attinenza e/o conseguenza rispetto all'assegnazione già operata in precedente contenzioso connesso, garantendo, ove possibile:
- (a) l'assegnazione alternata di cause pendenti avanti ad Organi giurisdizionali differenti;
 - (b) l'assegnazione alternata di cause con valore della lite differente;
 - (c) l'alternanza delle materie di pertinenza;
 - (d) l'equilibrio dei carichi di lavoro;
 - (e) la parità di trattamento fra gli Avvocati.

Art. 8

Status professionale degli Avvocati

- 1. Agli Avvocati dell'Ente è assicurata, in conformità alla vigente legge professionale forense, autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica nella gestione delle cause, nella conduzione dell'attività processuale, nella redazione degli atti giurisdizionali e nei rapporti di colleganza con i professionisti esterni all'Ente.
- 2. Gli Avvocati, in relazione al comparto contrattuale di rispettiva appartenenza, sono tenuti al rispetto sia del Codice disciplinare del dipendente pubblico, sia del Codice deontologico professionale. Sono pertanto sottoposti ai conseguenti poteri disciplinari dell'Ente comunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza.
- 3. La prestazione di lavoro degli Avvocati è svolta senza vincoli di rispetto di fasce orarie prestabilite e/o rigide, con la flessibilità oraria riconosciuta ai titolari di Posizione Organizzativa. L'Avvocato assicura la propria presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro con flessibilità, in relazione alle esigenze dell'attività professionale, da svolgere anche all'esterno della struttura comunale per la richiesta presenza nelle sedi giurisdizionali, e in relazione alle esigenze della struttura a cui è assegnato e alle direttive dell'avvocato responsabile, compatibilmente al proprio contratto di lavoro.

4. In applicazione dell'art.11 della Legge 31/12/2012 n. 247 e in conformità al *Regolamento per la formazione permanente*, approvato e periodicamente aggiornato dal Consiglio Nazionale Forense, gli Avvocati assegnati all'Avvocatura Comunale hanno l'obbligo di conseguire i crediti formativi previsti. Le spese di partecipazione ai corsi e ai convegni per la formazione degli Avvocati sono a carico dell'Ente comunale.
5. Le spese di iscrizione annuale all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati sono a carico dell'Ente comunale.

Art. 9

Compensi professionali degli Avvocati

1. Agli Avvocati dipendenti dell'Avvocatura Comunale incaricati del patrocinio del Comune di Bergamo spettano i compensi professionali a seguito di decisione favorevole all'ente, nella misura e secondo le modalità di seguito indicate.
2. I compensi professionali corrisposti dall'Ente comunale agli Avvocati dipendenti dell'Avvocatura Comunale sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art.23-ter del D.L. n.201/2011 convertito, con modifiche, dalla legge n. 214/2011 e s.m.i.
3. I compensi professionali con recupero delle spese legali a carico delle controparti, dopo il loro effettivo introito da parte dell'Ente comunale, e i compensi professionali spettanti in tutti i casi di compensazione delle spese, ivi compresi quelli di transazione con esito favorevole all'Amministrazione, possono essere corrisposti agli Avvocati dipendenti dell'Avvocatura comunale in modo da attribuire a ciascun Avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. "Per somma non superiore al suo trattamento economico complessivo deve intendersi il trattamento economico complessivo del lordo percepito nell'anno 2013, sulla base delle seguenti voci:

- Stipendio Tabellare annuale 12 mensilità
- 13° mensilità
- Indennità di comparto
- Trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile
- Compenso straordinario
- Retribuzione di posizione per il personale con incarico di posizione organizzativa e con posizione dirigenziale
- Retribuzione di risultato

con esclusione di tutte le somme corrisposte a titolo di compensi professionali, rimborso spese, a titolo di indennizzo nonché quelle erogate per trattamento di missione fuori sede e per trasferimento".

4. Il fondo dei compensi professionali dell'Avvocatura Comunale è costituito da:
 - a) l'importo delle spese di lite liquidate dall'Organo Giurisdizionale con provvedimento (c.d. compensi etero-finanziati), con recupero delle spese legali a carico delle controparti, dopo l'avvenuto incameramento da parte del Comune, nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento e dalla contrattazione collettiva, oltre che nel rispetto del limite di cui al comma 3, dedotte le decurtazioni previste dalle disposizioni normative contenute nelle leggi applicabili *ratione temporis* in relazione all'anno di

pubblicazione del provvedimento giurisdizionale. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'Amministrazione;

- b) l'importo dei compensi professionali spettanti per tutte le cause con esito totalmente o parzialmente favorevole all'ente, ivi compresi quelli di transazione con esito favorevole all'Amministrazione, in cui non intervenga la liquidazione delle spese di lite da parte dell'Organo Giurisdizionale, calcolato con le seguenti modalità:
- al minimo delle tariffe forensi vigenti sino al 22/08/2012;
 - nella misura prevista dai preventivi redatti dagli Avvocati assegnatari e sottoscritti dal legale rappresentante pro-tempore del Comune e, comunque, anche in assenza di preventivo, sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 20/07/2012 n. 140 (per il periodo intercorrente dal 23/08/2012 al 2/04/2014) e sulla base dei parametri stabiliti dal Decreto 10/03/2014 n.55 (per il periodo successivo al 3/04/2014); ciò in relazione all'attività effettivamente prestata.
5. L'importo dei compensi di cui al precedente comma 4, punto b), non può superare il limite dello stanziamento previsto relativo all'anno 2013 per le sole sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 24/6/2014 n. 90 (25/6/2014), ai sensi dell'art. 9, 8° comma, della Legge 11/8/2014 n. 114. "Per stanziamento previsto relativo all'anno 2013 deve intendersi la somma complessivamente erogata ai legali dell'ente a titolo di compensi professionali per l'anno 2013".
6. La previsione secondo la quale i compensi professionali - sia quelli derivanti da liquidazione dell'Organo Giurisdizionale (art. 9, 3°c, L.114/2014), sia quelli derivanti da compensazione delle spese di lite (art. 9, 6°c, L.114/2014) - possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo (art. 9, 7°c, L.114/2014), si applica a decorrere dalla data dell'adeguamento del regolamento, ai sensi dell'art.9, 8° comma, della L. n. 114/2014.
7. Il totale dei compensi dell'Avvocatura Comunale è ripartito fra gli Avvocati a prescindere dall'inserimento nei mandati alle liti, in proporzione alle effettive prestazioni effettuate nelle singole cause, come attestato dall'Avvocato responsabile, in base al rendimento individuale e, comunque, secondo criteri che tengano conto, tra l'altro, della puntualità negli adempimenti processuali, in base all'atto di assegnazione delle singole cause.
8. Alla liquidazione dei compensi professionali spettanti all'Avvocato responsabile provvede il Direttore Generale sulla base della nota spese presentata e documentata dall'Avvocato responsabile. Alla liquidazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati non dirigenti provvede l'Avvocato responsabile sulla base della nota spese presentata e documentata dai funzionari Avvocati. Tutti gli Avvocati hanno diritto a due liquidazioni e a due effettivi pagamenti per ogni anno solare "entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno solare e le relative determinazioni dirigenziali devono rispettare la medesima tempistica nella fase di liquidazione e di pagamento".
9. La correlazione fra i compensi professionali e la retribuzione di risultato, spettante ai sensi dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di comparto contrattuale, è definita dalle rispettive contrattazioni integrative decentrate dell'ente comunale; in tali sedi sarà definita anche l'eventuale esclusione parziale degli interessati dalle retribuzioni di risultato erogabili.

Art. 10
Pratica forense

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio dell'attività professionale di Avvocato anche da soggetti non dipendenti del Comune.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione comunale e non può durare oltre il tempo minimo utile per essere ammessi all'esame di stato.
3. L'effettuazione della pratica forense da parte di dipendenti del Comune è consentita previa intesa fra i dirigenti delle strutture interessate e formale atto di assegnazione alla Struttura da parte del Direttore Generale, al fine di assicurare equità di trattamento, la salvaguardia dei carichi di lavoro ed il funzionamento delle strutture.

Art. 11
Assistenza giuridica ad altri Enti

1. L'Avvocatura può prestare consulenza giuridica ad altri Comuni, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con le quali vengono stabiliti i reciproci rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, nel rispetto dell'ordinamento professionale.
3. Ai soggetti di cui sopra l'Avvocatura Comunale può fornire pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alla loro attività, con espresso divieto di fornire pareri nei casi di conflitto di interessi, anche solo potenziale, nei confronti dell'Amministrazione.
4. Le prestazioni di cui ai precedenti articoli possono essere svolte solo qualora non vi sia nocumento per la normale attività dell'Avvocatura svolta a favore dell'Amministrazione.
5. Qualora il nocumento sopravvenga, la sospensione delle prestazioni è effettuata tramite comunicazione al Sindaco e al Direttore Generale da parte dell'Avvocato Dirigente.
6. Con le stesse modalità di cui agli articoli precedenti l'Avvocatura può stipulare apposite convenzioni, ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con altri Enti per la reciproca domiciliazione.

Art. 12
Diritto di accesso

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art.24, I comma, della Legge 7/08/1990 n.241 e dall'art.2 del D.P.C.M. 26/1/1996 n.200 e nel rispetto della rigorosa osservanza dell'obbligo del segreto professionale previsto e disciplinato dall'art.6 della Legge 31/12/2012 n.247, sono sottratti al diritto di accesso eventualmente esercitato da soggetti, anche qualora direttamente interessati dalla pratica oggetto di parere, i seguenti atti:
 - a) Pareri legali;
 - b) Atti e memorie difensionali;
 - c) Consulenze tecniche rese in corso di cause o in pratiche stragiudiziali;
 - d) Rapporti e atti di promozione di azioni di responsabilità avanti alle competenti Autorità Giudiziarie e Magistratura Contabile;

e) Corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a), b), c), d).

Art. 13

Archivio dell'Avvocatura Comunale

1. Dopo il decorso di 5 anni dal passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale di definizione di una vertenza, l'Avvocato responsabile dell'Avvocatura è autorizzato alla dematerializzazione dei fascicoli di causa, previa digitalizzazione degli atti e documenti che lo compongono.

Art. 14

Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni normative, purchè compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura Comunale.

INDICE

Art. 1 – L'Avvocatura Comunale	pag. 1
Art. 2 – Gestione delle controversie	pag. 1
Art. 3 – Incarichi ad Avvocati esterni	pag. 1
Art. 4 – Altre attività dell'Avvocatura Comunale	pag. 1
Art. 5 - Composizione dell'Avvocatura Comunale	pag. 2
Art. 6 - Funzioni dell'Avvocato responsabile	pag. 2
Art. 7 - Assegnazione degli affari contenziosi e consultivi	pag. 3
Art. 8 - Status professionale degli Avvocati	pag. 3
Art. 9 - Compensi professionali degli Avvocati	pag. 4
Art.10 - Pratica forense	pag. 6
Art.11 - Assistenza giuridica ad altri Enti	pag. 6
Art.12 - Diritto di accesso	pag. 6
Art.13 - Archivio dell'Avvocatura Comunale	pag. 7
Art.14 – Norme finali e di rinvio	pag. 7